



COMUNE DI MIGNANEGO
PROVINCIA DI GENOVA

STATUTO COMUNALE

- A norma dell'allora art. 4 della legge 142/90 lo statuto è stato approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 del 11.10.1991 e n. 46 del 18.12.1991 - Pubblicato sul BUR della Regione Liguria N. 16 in data 15.04.1992;
- Nuovo Statuto approvato in data 28.12.2000 con deliberazione del Consiglio Comunale N. 66 Pubblicata all'albo pretorio il 08.01.2001 divenuta esecutiva il 7.03.2001
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.03.2014

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 - Definizione
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Territorio e sede
- Articolo 4 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I - CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 5 - Elezione - Composizione - Competenze
- Articolo 6 - Prima adunanza e programmi del mandato
- Articolo 7 - Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Articolo 8 - Funzionamento
- Articolo 9 - Diritti e doveri dei Consiglieri comunali
- Articolo 10 - Decadenza dei Consiglieri comunali
- Articolo 11 - Gruppi consiliari
- Articolo 12 - Conferenza dei Capigruppo
- Articolo 13 - Commissioni
- Articolo 14 - Commissioni conoscitive e d'inchiesta

Capo II - GIUNTA E SINDACO

- Articolo 15 - Il Sindaco
- Articolo 16 - Il Vice Sindaco
- Articolo 17 - Nomina della Giunta
- Articolo 18 - La Giunta - Composizione e presidenza
- Articolo 19 - Competenze
- Articolo 20 - Funzionamento della Giunta
- Articolo 21 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Articolo 22 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Articolo 23 - Partecipazione dei cittadini
- Articolo 24 - Riunioni ed assemblee
- Articolo 25 - Consultazioni
- Articolo 26 - Istanze
- Articolo 27 - Proposte
- Articolo 28 - Petizioni

Capo II - REFERENDUM

- Articolo 29 - Azione referendaria
- Articolo 30 - Disciplina del referendum
- Articolo 31 - Effetti del referendum

Capo III - DIFENSORE CIVICO

- Articolo 32 - Istituzione

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Articolo 33 - Albo pretorio
- Articolo 34 - Svolgimento dell'attività amministrativa
- Articolo 35 - Tutela dei dati personali

TITOLO V - CONTABILITÀ, PATRIMONIO E CONTRATTI

- Articolo 36 - Rinvio

TITOLO VI - SERVIZI

- Articolo 37 - Forma di gestione
- Articolo 38 - Gestione in economia
- Articolo 39 - Aziende speciali
- Articolo 40 - Istituzioni
- Articolo 41 - Società
- Articolo 42 - Concessione a terzi

**TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE -
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Articolo 43 - Convenzioni

Articolo 44 - Accordi di programma

TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE

Capo I - PRINCIPI

Articolo 45 - I principi

Articolo 46 - Il Direttore generale

Articolo 47 - Il Segretario comunale

Articolo 48 - Personale

TITOLO IX - ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 49 - Potestà regolamentare

Articolo 50 - Modifiche dello statuto

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 - Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Definizione

1. Il Comune di MIGNANEGO è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie, attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai principi espressi dalla Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche ed economiche, nel rispetto e con la concreta attuazione del principio di uguaglianza sostanziale.
3. Il Comune di Mignanego ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) Il superamento degli squilibri di ogni tipo esistenti nell'ambito territoriale di propria competenza;
 - b) La garanzia e la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna;
 - c) La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) La tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio, al fine di assicurare una migliore qualità della vita alla propria collettività;
 - e) La collaborazione con altri Comuni, con l'Azienda Sanitaria Locale e con gli Enti preposti per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, mediante le forme di accordo e convenzionamento previsti dalla legislazione vigente, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Articolo 3 Territorio e sede

1. La circoscrizione del Comune di MIGNANEGO è costituita dalla seguenti Frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: FUMERI, GIOVI, MIGNANEGO, MONTANESI e PAVETO.
2. Il territorio del Comune di MIGNANEGO é quello risultante dal Piano topografico ufficiale approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Esso si estende per circa 18 (diciotto) chilometri quadrati e confina con i Comuni di BUSALLA, CAMPOMORONE, GENOVA, SAVIGNONE, SERRA RICCO', FRACONALTO e VOLTAGGIO (Provincia di ALESSANDRIA).
3. Il Comune di MIGNANEGO ha sede legale nel centro abitato di PONTEACQUA in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI N. 1.
4. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale.
5. Per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede abituale.

Articolo 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso (allegato n. 1).
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.
3. L'uso e la riproduzione sono vietati per finalità non istituzionali.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5
Elezione - Composizione - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente. In conformità a tale ruolo, il Consiglio comunale approva gli atti di programmazione urbanistica, finanziaria e il Programma triennale delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi, dei criteri, delle modalità e dei procedimenti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
3. Oltre alle competenze previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dalle altre leggi, il Consiglio è competente a deliberare sulle seguenti materie:
 - a) Surrogazione dei Consiglieri comunali nei casi previsti dalla legge;
 - b) Dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o incompatibilità dei Consiglieri comunali;
 - c) Approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale;
 - d) Eventuali deleghe alla Comunità Montana;
 - e) Nomina del Revisore del Conto;
 - f) Accettazione di donazioni che comportano oneri da imputare a più esercizi finanziari;
 - g) Atti costitutivi, modificativi, risolutivi di diritti reali su beni disponibili dell'Amministrazione;
 - h) Ratifica degli accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici.
4. Se ai sensi di una disposizione di legge o per effetto di una convenzione tra più enti pubblici o privati, o in dipendenza dell'atto costitutivo di un nuovo ente, il Consiglio comunale è chiamato a nominare almeno 3 (tre) dei propri rappresentanti, almeno 1 (uno) di questi è riservato alle minoranze. In tale caso alla nomina dei rappresentanti consiliari si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte, rispettivamente, i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Articolo 6
Prima adunanza e programmi del mandato

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dal recapito a tutti i Consiglieri dell'atto di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto provvede in via sostitutiva.
2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco. Prima di altri adempimenti il Consiglio comunale deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco. Soltanto successivamente all'avvenuta convalida della sua elezione, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Non oltre 3 (tre) mesi dopo la prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta in Consiglio comunale il programma del proprio mandato. Su tale documento il Consiglio comunale si pronuncia con votazione.

Articolo 7
Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di insediamento per definire e per approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, prescrivendo che venga assicurata la rappresentanza di uomini e donne. Il Sindaco provvederà alle eventuali nuove nomine e designazioni entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Articolo 8
Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - a1) n. 5 (cinque) giorni prima della seduta;
 - a2) n. 1 (un) giorno prima per le sedute dichiarate urgenti;
 - b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere depositata e consultabile presso la Segreteria comunale almeno 3 (tre) giorni prima della seduta, in modo da consentire un'adeguata informazione a tutti i Consiglieri comunali;
 - c) Prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno:
 - c1) n. 8 (otto) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - c2) n. 6 (sei) Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

- d) Fatti salvi i casi di comprovata urgenza, gli schemi di regolamento di competenza del Consiglio comunale e il progetto di Piano Regolatore Generale devono essere trasmessi o, comunque, resi esaminabili dai Consiglieri nella seduta che precede quella prevista per la loro approvazione, purché tra le 2 (due) sedute non intercorra un intervallo superiore a 20 (venti) giorni. Nel caso sia prevedibile che tra una seduta e l'altra ci sarà un intervallo superiore a 20 (venti) giorni, gli schemi di regolamento e il progetto di Piano Regolatore Generale devono essere trasmessi o resi esaminabili dai Consiglieri almeno 20 (venti) giorni prima della seduta di trattazione.
- e) Richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- f) Fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) Indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

Articolo 9 Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità di MIGNANEGO senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie utili allo svolgimento del loro mandato. Ai fini dell'attività amministrativa, essi hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti e dei documenti, compresi gli atti preparatori dei provvedimenti finali, facendone richiesta scritta alla Segreteria comunale.
- 2. I Consiglieri comunali hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo nelle forme e modalità previste dal regolamento di cui al precedente art. 8.
- 3. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza, per la partecipazione a Consigli e Commissioni. La determinazione dell'importo del gettone di presenza è di competenza del Consiglio comunale che delibererà nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 4. Ai Consiglieri non residenti nel Comune di MIGNANEGO debbono essere rimborsate le spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 5. I Consiglieri comunali che non risiedono o non hanno domicilio nel Comune di MIGNANEGO sono tenuti ad eleggere il proprio domicilio presso la Segreteria comunale.

Articolo 10 Decadenza dei Consiglieri comunali

- 1. La mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive ovvero a 5 (cinque) sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'avviso.
- 2. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio comunale. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 (dieci) giorni.

Articolo 11 Gruppi consiliari

- 1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in Gruppi, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Si possono costituire Gruppi consiliari formati anche da un unico Consigliere.
- 2. Ciascun Gruppo è rappresentato da un Capigruppo.
- 3. In attesa della costituzione dei Gruppi consiliari, questi ultimi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
- 4. In attesa delle nomine dei Capigruppo, questi ultimi sono individuati:
 - a) Nel Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti: per i Gruppi di maggioranza;
 - b) Nel Consigliere candidato alla carica di Sindaco: per i Gruppi di minoranza.

Articolo 12 Conferenza dei Capigruppo

- 1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco, che la presiede e la convoca, e dai Capigruppo.
- 2. La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale.

Articolo 13 Commissioni

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni referenti, istruttorie e redigenti per gli atti di competenza del Consiglio. Nella composizione delle commissioni deve essere garantita la rappresentanza femminile.
- 2. Su richiesta del Consiglio comunale le Commissioni sono tenute ad esprimere il loro parere sugli atti rimessi alla loro competenza. Gli atti della Commissione sono restituiti al Consiglio per la discussione e per l'eventuale votazione.

3. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, di competenza comunale, anche di natura regolamentare.
4. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendo, con l'atto istitutivo, la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
5. Le Commissioni hanno la possibilità di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, dei Responsabili dei servizi, nonché dei rappresentanti del Comune presso altri enti.

Articolo 14 Commissioni conoscitive e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire apposite Commissioni con il compito di svolgere indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle Commissioni conoscitive e di inchiesta, nelle quali deve essere garantita la rappresentanza femminile, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente, fermo restando il principio secondo cui la presidenza è riservata al rappresentante designato dalla minoranza.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle Commissioni conoscitive e d'inchiesta può essere richiesta da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. Il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno le conclusioni raggiunte dalla Commissione di inchiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Commissione.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Articolo 15 Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione e la rappresenta anche in giudizio.
3. Il Sindaco propone ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune.
4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente.
5. Il Sindaco sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo a tal fine direttive al Direttore generale, ove esista, al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.
6. Sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale il Sindaco adotta ogni iniziativa diretta a coordinare gli orari dei pubblici servizi e degli uffici, ispirandosi, a tal fine, ai principi dettati dalla legge 8.3.2000, n. 53.
7. Il Sindaco può esercitare il potere di delega a favore dei singoli Assessori o dei singoli Consiglieri comunali, ferma restando la potestà di avocazione ove egli ritenga di dover provvedere alla riassunzione del provvedimento.
8. Ai sensi del presente statuto le seguenti attribuzioni sono considerate di competenza del Sindaco:
 - a) La sottoscrizione degli accordi di programma, delle convenzioni e dei contratti di compravendita e donazione;
 - b) La nomina e la revoca dei Responsabili dei servizi;
 - c) L'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Articolo 16 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Il Sindaco non può nominare Vice Sindaco uno degli Assessori che non rivesta anche la qualifica di Consigliere comunale.

Articolo 17 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. I soggetti chiamati alla carica di Assessore devono:
 - a) Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) Non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
 - c) Ove si tratti di Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale, essere in possesso di idonea capacità amministrativa.

3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, gli Assessori rimangono in carica fino al giorno della proclamazione dei nuovi eletti in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Articolo 18

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco entro il massimo consentito dalla normativa vigente, in cui sia garantita la presenza di entrambi i sessi nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione.
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio comunale.

Articolo 19

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei Responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Sono, altresì, di competenza della Giunta:
 - a) L'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - b) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante e il grado di appello;
 - c) L'approvazione dei verbali di concorso proclamandone i vincitori e i candidati dichiarati idonei;
 - d) L'accettazione di lasciti e di donazioni di beni mobili, salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. i) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - e) L'approvazione di varianti che comportano aumenti di spesa non superiori all'importo complessivo indicato nel quadro economico dell'opera;
 - f) Il conferimento di incarichi per i quali la legge o i regolamenti non disciplinino le modalità di selezione dei professionisti o, in generale dei collaboratori esterni.

Articolo 20

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà del Sindaco di invitare persone la cui presenza egli ritiene opportuna al fine della valutazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 21

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 22

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. Fatta eccezione per la ipotesi di dimissioni del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la Segreteria comunale che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori e ai Capigruppo consiliari, entro le 24 (ventiquattro) ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano automaticamente dal momento dell'approvazione della mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE –
CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Articolo 23
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata.
3. Ai fini di cui al precedente comma l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) Le assemblee e le consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990, n. 241.

Articolo 24
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono indire assemblee di cittadini:
 - a) Per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) Per dibattere problemi;
 - c) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 25
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Articolo 26
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e, in generale, tutti i soggetti collettivi possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione comunale.
2. La risposta all'istanza è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al Protocollo dell'Ente.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Articolo 27
Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, avanzano al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente; il Sindaco trasmette la proposta, unitamente ai pareri di legge, all'organo competente per l'adozione dell'atto richiesto.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

Articolo 28 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni di cui al presente articolo devono essere sottoscritte da almeno il 15% (quindici per cento) degli elettori, da calcolare in base agli iscritti alle singole liste sezionali.
3. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame, predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione o, eventualmente, ne dispone l'archiviazione.
4. La risposta alla petizione è formulata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione al Protocollo dell'Ente.
5. Se il termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio comunale, chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo.
6. In ogni caso, la procedura si deve chiudere con un pronunciamento espresso.

Capo II REFERENDUM

Articolo 29 Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) In materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) Su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. I soggetti promotori del referendum devono corrispondere al 20% (venti per cento) del corpo elettorale.
4. I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 30 Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) I requisiti di ammissibilità;
 - b) I tempi;
 - c) Le condizioni di accoglimento;
 - d) Le modalità organizzative;
 - e) I casi di revoca e di sospensione;
 - f) Le modalità di attuazione.

Articolo 31 Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito del referendum consultivo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Se l'esito del referendum abrogativo è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale la presa d'atto della volontà popolare.
4. Entro gli stessi termini, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha la facoltà di sottoporre al Consiglio comunale la questione oggetto del quesito referendario.

Capo III IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 Istituzione

1. Ai sensi della L.R. 17/86, come modificata dalla L.R. 14/00, l'istituzione del Difensore Civico è attuata con convenzione con il Consiglio della Regione Liguria.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 33 Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto e i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Articolo 34 Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento consentite che di cooperazione con altri enti pubblici.

Articolo 35 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V CONTABILITÀ, PATRIMONIO E CONTRATTI

Articolo 36 Rinvio

1. L'attività contabile, patrimoniale e contrattuale dell'ente è regolata dai rispettivi regolamenti.

TITOLO VI I SERVIZI

Articolo 37 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata a una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) A mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 39.

Articolo 38 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Articolo 39 Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a 6 (sei);
 - b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lett. a);
 - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente e il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 40 Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero non superiore a 6 (sei) dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 39 per le aziende speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 41 Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al c. 3, lett. e) dell'art. 112 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, c. 1, lett. d) della legge 2.4.1968, n. 475 come sostituita dall'art. 10 della legge 8.11.1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del c. 2 si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23.12.1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.9.1996, n. 533 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 42 Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale

**TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

**Articolo 43
Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

**Articolo 44
Accordi di programma**

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali o statali, privati
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE

Capo I PRINCIPI

Articolo 45 I principi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento il quale deve ispirarsi ai seguenti principi:
 - a) efficienza;
 - b) economicità;
 - c) separazione delle competenze e delle responsabilità tra apparato politico ed apparato amministrativo;
 - d) professionalità, flessibilità e responsabilizzazione;
 - e) equità.

Articolo 46 Il Direttore generale

1. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi può essere nominato il Direttore generale.

Articolo 47 Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è scelto, nominato, confermato e revocato dal Sindaco, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Comunale.
4. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali.
5. Nel caso di mancanza di personale apicale idoneo, al Segretario comunale possono essere attribuite la responsabilità dei servizi e le relative attività gestionali, anche in relazione a singoli procedimenti amministrativi.
6. Il Segretario comunale, inoltre:
 - a) Riceve le dimissioni del Sindaco e degli Assessori, nonché le mozioni di sfiducia;
 - b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, organizzandola al fine di una migliore funzionalità dell'intera struttura operativa;
 - c) Limitatamente ai Responsabili dei servizi, autorizza le missioni, i congedi, le aspettative e i permessi con l'osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari;
 - d) In caso di assenza dei Responsabili dei servizi, ove non esista il sostituto, adotta gli atti di loro competenza;
 - e) Può emanare circolari e direttive di tipo organizzativo.

Articolo 48 Personale

1. L'Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

**TITOLO IX
ATTIVITA' NORMATIVA**

**Articolo 49
Potestà regolamentare**

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti ad essi demandate dalla legge.
2. L'avvenuta approvazione dei regolamenti approvati dalla Giunta comunale deve essere comunicata al Consiglio comunale.
3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente c. 3.

**Articolo 50
Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per 2 (due) volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

**TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 51
Entrata in vigore**

1. Dopo l'espletamento della funzione di controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il 30° (trentesimo) giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.